Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 26 settembre 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze): via del Tritone n. 61/A-61/B, in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1959, n. 765.

Modificazioni al regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina, approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 novembre 1924, che approva il regolamento di disciplina per i Corpi militari della Marina, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236, che approva il regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile;

Visto il regolamento di attuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Al regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina, approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche.

I. — L'art. 6 è così sostituito:

« *Rilascio, conservazione e ritiro dei libretti personali degli ufficiali* ».

« I libretti personali sono rilasciati secondo le norme di cui al successivo art. 57-*bis*.

I libretti personali degli ufficiali che cessano dal servizio devono essere ritirati dall'autorità che provvede al licenziamento dalle armi dell'ufficiale e rimessi, per la custodia nella pratica personale ordinaria, al Ministero.

I libretti personali degli ufficiali defunti e di quelli che, comunque, vengono cancellati dai ruoli degli ufficiali della Marina militare sono distrutti a cura del Ministero, al quale sono inviati dall'autorità che ne cura il ritiro, qualora non siano già in possesso del Ministero stesso.

I libretti personali degli aspiranti e degli allievi, non nominati ufficiali, sono ritirati dall'autorità da cui gli aspiranti e gli allievi dipendono direttamente e rimessi al Ministero che provvede alla loro distruzione ».

II. — All'art. 35, primo comma, le parole « ed agli ultimi due commi dell'art. 6 » sono sostituite con le seguenti: « e alla lettera *f*) dell'art. 57-*bis* ».

III. — L'art. 57 è così sostituito:

« *Libretto personale degli ufficiali* ».

« Ogni ufficiale, o aspirante, o allievo dell'Accademia navale è provvisto di un libretto personale conforme al modello allegato 12, numerato progressivamente, nel quale devono iscriversi le generalità, lo stato di famiglia, lo stato di servizio, le campagne di guerra, le ricompense al valore e le decorazioni, le azioni di merito, le destinazioni ed ogni altra notizia di importanza amministrativa o biografica che sia oggetto di registrazione matricolare.

Le iscrizioni successive a quelle che devono essere riportate a cura del Ministero nel libretto personale all'atto del rilascio sono eseguite dall'autorità da cui direttamente dipende il titolare.

Ogni iscrizione deve essere convalidata con firma chiara e leggibile e timbro d'ufficio. Le autorità che effettuano le iscrizioni sono responsabili della loro esattezza.

Per gli ufficiali in attesa di destinazione, in aspettativa, sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado, o, comunque, in forza ai dipartimenti marittimi di ascrizione, le iscrizioni sono eseguite a cura dei dipartimenti stessi.

Se il titolare è destinato in località ove non esiste autorità superiore della Marina, od è comandante di nave isolata, è consentito che le iscrizioni siano da lui stesso eseguite e firmate.

Il libretto personale, munito di fotografia dell'intestatario secondo le norme di cui al successivo art. 57-*bis*, costituisce documento di riconoscimento personale nell'ambito dell'Amministrazione militare marittima.

Il libretto personale si divide in tre parti:

a) stato giuridico e di servizio, conforme al modello allegato 12, parte prima;

b) notizie biografiche e varie, conforme al modello allegato 12, parte seconda;

c) destinazioni, conforme al modello allegato 12, parte terza ».

IV. — Dopo l'art. 57 è aggiunto il seguente:

« *Art. 57-bis. — Rilascio dei libretti personali* ».

« I libretti personali sono rilasciati a cura del Ministero e muniti della fotografia del titolare secondo le seguenti norme:

a) il Comando dell'Accademia navale richiede al Ministero il libretto personale, per gli allievi dei corsi normali e di complemento, all'atto della loro assunzione in servizio, e per gli ufficiali in servizio permanente nominati tali in seguito a concorso e destinati a seguire il tirocinio teorico-pratico, all'atto della loro nomina ad ufficiale.

Alla ricezione del libretto, il Comando dell'Accademia vi appone la fotografia del titolare;

b) per gli ufficiali del C.E.M.M. e per quelli degli altri Corpi, non provenienti dall'Accademia navale e, comunque, non compresi nella precedente lettera *a*), il libretto personale è richiesto al Ministero dalla prima autorità da cui gli intestatari vanno a dipendere direttamente come ufficiali, all'atto della nomina o successivamente.

L'autorità che riceve il libretto vi appone la fotografia del titolare;

c) la fotografia apposta nel libretto personale degli allievi dei corsi normali dell'Accademia navale è sostituita, con altra di data recente, all'atto della nomina ad ufficiale, a cura dell'autorità da cui il titolare del libretto va a dipendere direttamente;

d) la fotografia apposta nel libretto personale degli ufficiali in servizio permanente è sostituita con altra di data recente, all'atto della promozione del titolare ai gradi di tenente di vascello, di capitano di corvetta, di capitano di vascello e gradi corrispondenti, a cura dell'autorità da cui il titolare del libretto dipende direttamente;

e) per gli ufficiali delle categorie in congedo, in caso di richiamo alle armi, il libretto personale è richiesto al Ministero dall'autorità da cui l'ufficiale va a dipendere direttamente all'atto del richiamo.

Il Ministero prima di dar corso alle richieste, procede, se necessario, all'aggiornamento del libretto sulla base dei dati matricolari in suo possesso.

Alla ricezione del libretto l'autorità da cui il titolare dipende direttamente provvede a sostituirvi la fotografia preesistente con una di data recente qualora sia trascorso almeno un quinquennio dalla data apposta sulla prima, a termine di quanto disposto dalla successiva lettera *h*).

Qualora il quinquennio venga a maturare nel corso del richiamo, alla sostituzione della fotografia provvede l'autorità da cui il titolare dipende direttamente al momento del compimento del quinquennio.

Nell'ulteriore permanere dell'ufficiale in servizio, la sostituzione della fotografia deve intervenire al compimento di ogni successivo quinquennio.

Alla sostituzione della fotografia nel libretto personale dell'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è trattenuto alle armi e dell'ufficiale di complemento trattenuto in servizio allo scadere delle ferme inizialmente contratte, provvede, secondo le norme di cui ai commi precedenti, l'autorità da cui il titolare del libretto dipende direttamente;

f) per gli ufficiali per i quali venga disposta la reiscrizione nei ruoli del servizio permanente a seguito di reintegrazione nel grado, il libretto personale è richiesto al Ministero dalla autorità da cui l'ufficiale va a dipendere direttamente all'atto della riammissione in servizio.

Il Ministero, se il libretto non è stato ancora distrutto, prima di dar corso alla richiesta, provvede ad aggiornarlo sulla base dei dati matricolari in suo possesso. Se il libretto è stato distrutto, ne rilascia uno nuovo debitamente aggiornato.

L'autorità che riceve il libretto, qualora questo sia nuovo, vi appone la fotografia del titolare, se il libretto è quello rilasciato prima della perdita del grado provvede a sostituirvi la fotografia preesistente, secondo le modalità di cui alla successiva lettera *h*), con altra di data recente, qualora sia trascorso almeno un quinquennio dalla data apposta sulla fotografia già esistente. Qualora il quinquennio venga a maturare nel corso della permanenza in servizio, alla sostituzione della fotografia provvede l'autorità da cui l'ufficiale dipende direttamente all'atto del compimento del quinquennio, sempreché, se trattasi di ufficiale del servizio permanente, a ciò non debba provvedersi prima, a termini di quanto stabilito alla precedente lettera *d*);

g) in caso di perdita del libretto personale, ferme restando le disposizioni di cui al successivo art. 62, la autorità da cui l'intestatario dipende direttamente ne richiede uno nuovo al Ministero che, prima di dar corso alla richiesta, provvede ad aggiornare il libretto in base ai dati matricolari in suo possesso.

L'autorità che riceve il libretto vi appone la fotografia degli intestatari;

h) la fotografia da apporre nel libretto personale deve essere munita, nella parte anteriore, di firma autografa dell'intestatario per esteso e leggibile, autenticata a tergo della fotografia stessa, dall'autorità in presenza della quale la firma deve essere apposta.

La stessa autorità indica, nella parte anteriore della fotografia, la data nella quale tale apposizione è intervenuta.

La *fotografia deve essere formato tessera* (cm. 6 × cm. 9), a capo scoperto, in abito civile, a mezzo busto ».

V. — All'art. 59, primo comma, le parole « Nella parte seconda » sono sostituite con le seguenti: « Nella parte terza ».

VI. — Dopo il secondo comma dell'art. 59 è aggiunto il seguente terzo comma: « Il periodo di servizio di navigazione aerea è registrato nell'unito prospetto ».

VII. — All'art. 60, primo comma, le parole « Nella parte terza » sono sostituite con le seguenti: « Nella parte seconda ».

VIII. — L'art. 62 è così sostituito:

« *Doveri del titolare del libretto* ».

« Il libretto personale deve essere custodito dal titolare con la massima cura e deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorità militari marittime.

Il titolare deve altresì interessarsi perchè le autorità competenti operino nel libretto tutte le previste iscrizioni.

La perdita del libretto, quando non dipenda da causa di forza maggiore e la sua negligente tenuta sono considerate infrazioni disciplinari ».

IX. — Gli articoli 61 e 63 sono abrogati.

X. — Il modello 12 allegato al regolamento approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236, è sostituito da quello annesso al presente decreto.

Il modello 13 è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 29. — VILLA

MODELLO 12
(*Formato* cm. $12\frac{1}{2} \times 17\frac{1}{2}$)

MARINA MILITARE

LIBRETTO PERSONALE

UFFICIALI

(*Pag* 1 *copertina*)

(*Pag* 2 *copertina*)

MODELLO 12
N. 7530-15-M-903075/6-002 di catalogo
(già N. 830 di cat.)

MARINA MILITARE
DIREZIONE GENERALE
DEGLI UFFICIALI E DEI SERVIZI MILITARI E SCIENTIFICI

LIBRETTO PERSONALE

N . . . . . .

Sig. . . . .

. . . . *nato il* . . . .

a . . . . *Prov. di* . . . .

Lì . . . .

Bollo

IL DIRETTORE GENERALE

____

PARTE I

STATO GIURIDICO E DI SERVIZIO

Arruolamento - Nomina - Promozione - Aspettativa - Sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado - Collocamento a disposizione - Cessazione dal servizio - Richiamo in temporaneo servizio - Perdita del grado.

ARRUOLAMENTO

ALLIEVI ACCADEMIA NAVALE	Bollo e firma dell'autorità
Allievo Ufficiale di . . . . nella 1ª classe della Accademia Navale dal . . . . per Decreto Ministeriale	. . . .
Arruolato per la ferma di mesi 28 dal Comando Accademia Navale Livorno il . . . . con la classe 19. . . .. quale Allievo Ufficiale della 1ª classe . . . . del Corso Normale, come da atto in data	. . . .
Iscritto nelle liste di leva di mare nel Compartimento Marittimo di . . . . al n. . . . . di matricola.	. . . .
Promosso alla 2ª Classe . . . . dal	
Arruolato volontario nel C. E. M. M. per la ferma di anni sei dal Comando Accademia Navale Livorno il . . . . data di promozione alla 2ª classe . . . . del Corso Normale, come da atto in data	. . . .
Iscritto nelle liste di leva di mare nel Compartimento Marittimo di . . . . al n. . . . . di matricola.	. . . .
Commutata la ferma di leva di mesi 28 in quella volontaria di anni sei con decorrenza dal . . . . data di promozione alla 2ª Classe . . . . del Corso Normale, come da atto in data	. . . .
Promosso alla 3ª Classe . . . . il	
Con la stessa data, trovandosi nelle condizioni previste dalle vigenti norme, è stato nominato Aspirante . . . . spe. (F. O. M. n. . . . . in data . . . . Art. . . . . . .)	. . . .
Promosso alla 4ª Classe . . . . dal	. . . .

ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO	Bollo e firma dell'autorità
Arruolato per la ferma di mesi . . . . . . dal Consiglio di Leva Marittima di . . . . con la classe . . . . . . al n. . . . . di matricola od ammesso a ritardare in tempo di pace la presentazione alle armi quale studente . . . . il	. . . .
Giunto al Corpo il	. . . .
Ammesso a frequentare il . . . . . . Corso . . . . Corpo di . . . . di complemento presso l'Accademia Navale	. . . .
Aspirante . . . . di complemento dal . . . . e decorrenza della ferma dal . . . . (D. M. in data . . . .)	. . . .
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .

NOMINA E PROMOZIONI

GRADI	Bollo e firma dell'autorità
Ascritto al Dipartimento di	. . . .
Nominato . . . . $\frac{\text{in S.P.E.}}{\text{compl.}}$ nel Corpo . . . . della Marina Militare con D. P. in data . . . . con anzianità di grado dal	. . . .
Promosso . . . . con D. P. in data . . . . con anzianità di grado dal	. . . .
Promosso . . . . con D. P. in data . . . . con anzianità di grado dal	. . . .
Promosso . . . . con D. P. in data . . . . con anzianità di grado dal	. . . .

(*Pag.* 8)

Promosso . . . . con D. P. in data . . . . con anzianità di grado dal	. . . .
Promosso . . . . con D. P. in data . . . . con anzianità di grado dal	. . . .
Promosso . . . . con D. P. in data . . . . con anzianità di grado dal	. . . .
Promosso . . . . con D. P. in data . . . . con anzianità di grado dal	. . . .
Promosso . . . . con D. P. in data . . . . con anzianità di grado dal	. . . .
Promosso . . . . con D. P. in data . . . . con anzianità di grado dal	. . . .

(*Pag.* 9)

PARTE II

NOTIZIE BIOGRAFICHE E VARIE

Titoli di studio accademici - Titoli di specializzazione professionale - Campagne di guerra - Ricompense al valore - Decorazioni - Distintivi speciali - Attestati - Encomi solenni - Encomi pubblici tributati con Decreto o determinazione ministeriale - Cariche assegnate con Decreto Presidenziale o Decreto Ministeriale - Servizi da valutarsi in modo speciale (colonie, aviazione, ecc.) - Matrimonio.

PARTE III

DESTINAZIONI

NOTE:

1 - Le date dei movimenti di imbarco e sbarco debbono essere quelle risultanti dai TEM inviati al Ministero.

2 - Si invitano i Comandi a registrare anche gli imbarchi che si verificano per prove in moto attenendosi all'art. 16 del « Regolamento per i documenti matricolari » (D.P. 17).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1959, n. 766.

Erezione in ente morale dell'Opera pia Marta Mariani, con sede in Villa Lesignana di Modena.

N. 766. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia Marta Mariani, con sede in Villa Lesignana di Modena, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto con modificazioni.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 137. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 767.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Ovedasso del comune di Moggio Udinese (Udine).

N. 767. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 12 settembre 1958, integrato con prospetto senza data e con dichiarazione del 19 dicembre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Ovedasso del comune di Moggio Udinese (Udine) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli.* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 131 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 768.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un immobile sito in Catanzaro.

N. 768. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Riso Francesca Bianca in Varano per il prezzo di lire 1.800.000, come da atto a rogito notaio dott. Antonio Teti di Catanzaro, in data 29 maggio 1956, n. 34.791 di repertorio, un appartamento di tre vani ed accessori a piano terra in Catanzaro, alla via Case Arse n. 13, da destinare a sede della locale Sottosezione della predetta Unione.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 141. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959.

Quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Livorno approvato con regio decreto 7 maggio 1899, n. 2795;

Visto il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 3 aprile 1905, n. 3113;

Visto il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 7 gennaio 1929, n. 13776, modificato con regio decreto 13 marzo 1930, n. 12103;

Visto il terzo elenco suppletivo approvato con decreto Presidenziale 2 aprile 1955, n. 9375;

Visto il quarto elenco suppletivo approvato con decreto Presidenziale 13 gennaio 1956, n. 1255;

Visto lo schema del quinto elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici nel quale sono stati compresi cinquantadue tra sorgenti ed acque sotterranee che, pur presentando caratteri di pubblicità, non erano stati inclusi negli elenchi come sopra approvati;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita su detto schema di elenco ai sensi di legge, e durante la quale non risulta presentata in termini alcuna opposizione, mentre in data 7 giugno 1958, e cioè dopo i prescritti sei mesi di pubblicazione dello schema di elenco nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 7 dicembre 1957, fu prodotta opposizione da parte dell'ing. Goffredo Wobbe, proprietario della tenuta di Campolecciano nella quale sgorga la sorgente delle Padulelle, per contestare « l'opportunità di disporre la dichiarazione delle Padulelle come acqua pubblica ». L'ing. Wobbe, dopo avere accennato alla pendenza avanti al Tribunale di Livorno di un giudizio « relativo al godimento dell'acqua delle Padulelle » da parte di vari utenti della zona di Campolecciano, afferma che si tratterebbe, nel caso, di acquedotto privato che scorre, fino alle rampe di distribuzione, in terreno di sua proprietà; e mette anche in rilievo di avere necessità di disporre dell'acqua della sorgente per uso di irrigazione della sua tenuta;

Ritenuto che, sempre relativamente alla sorgente Padulelle, il 25 giugno 1958 fu presentato un esposto da parte dell'avv. Valenti Florestano, per conto anche di altri interessati, esposto col quale si sostiene principalmente la necessità di dichiarare pubbliche le acque della sorgente necessarie alle numerose famiglie che abitano in quella zona divenuta ormai località di notevole interesse turistico;

Considerato che è pregiudizialmente da rilevarsi la tardività dell'opposizione come sopra prodotta; che, comunque, anche a prescindere dal pregiudiziale profilo di irricevibilità di essa, l'opposizione appare destituita di fondamento poichè dalla stessa esposizione dell'ing. Wobbe risulta l'importanza che la sorgente riveste per le necessità idriche della zona;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso coi voti n. 2128 del 22 novembre 1956, n. 264, del 20 febbraio 1959 e n. 671 del 17 aprile 1959;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione dell'ing. Wobbe di cui alle premesse, è approvato il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Livorno, giusta l'unito esemplare visto dal Ministro proponente ch'è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1959

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1959
Registro n. 37 Lavori pubblici, foglio n. 354

Quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Livorno

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
257	Sorgente « Padulelle »	Botro Fortulla	Rosignano Marittimo	L'intera resa idrica della sorgente
258	Sorgente Tavola I	Fosso della Tavola	Marciana	Id.
259	Sorgente Tavola II	Id.	Id.	Id.
260	Sorgente Tavola III	Fosso Guazzaculo	Id.	Id.
261	Sorgente Guazzaculo	Id.	Id.	Id.
262	Sorgente Troppolo	Fosso della Perite di Cuiello	Id.	Id.
263	Sorgente Bollero I	Fosso del Castagnola	Id.	Id.
264	Sorgente Bollero II	Id.	Id.	Id.
265	Sorgente Lori	—	Id.	Id.
266	Sorgente Madonna del Monte	Fosso delle Ordicole	Id.	Id.
267	Sorgente Serra	Id.	Id.	Id.
268	Sorgente Buco	Fosso di Pedatta	Id.	Id.
269	Sorgente di Napoleone	Fosso di San Gerbone	Id.	Id.
270	Sorgente Nivera	Valle della Nivera	Id.	Id.
271	Sorgente Serrana	Fosso di Santina	Id.	Id.
272	Sorgente Feno A	Fosso del Feno	Id.	Id.
273	Sorgente Feno B	Id.	Id.	Id.
274	Sorgente Feno C	Id.	Marciana	Id.
275	Sorgente Felici	Fosso di Marciana	Marciana Marina	Id.
276	Sorgente Gualdo	Id.	Id.	Id.
277	Sorgente Acqua Calda	—	Id.	Id.
278	Sorgente Casotto I	Fosso Campotondo	Campo nell'Elba	Id.
279	Sorgente Casotto II	Id	Id.	Id.
280	Sorgente Costa alla Chiesa	Fosso San Francesco	Id.	Id.
281	Sorgente Gualdicciolo	Id.	Id.	Id.
282	Sorgente Santelmo	Id.	Id.	Id.
283	Sorgente Scopa	Id.	Id.	Id.
284	Sorgente Tiratoio	Fosso Bovalico	Id.	Id.
285	Sorgente Tiratoio San Pietro	Id.	Id.	Id.
286	Sorgente Piana Canale	Fosso di Oltano	Id.	Id.
287	Sorgente Oltano	Id.	Id.	Id.
288	Fonte Chiavetta	Fosso di Valle buia	Id.	Id.
289	Sorgente Malocci	Fosso di Malocci	Id.	Id.
290	Sorgente Macinelle	Fosso dell'Inferno	Id.	Id.
291	Sorgente Filicaie	Id.	Id.	Id.
292	Sorgente Schiumoli	Fosso Bucine	Portoferraio	Id.
293	Sorgente Erbitraria	Id.	Id.	Id.
294	Sorgente Bucine	Id.	Id.	Id.
295	Fonte Burelli	Fosso del Molino	Capoliveri	Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
296	Fonte Canale	Fosso del Molino	Capoliveri	L'intera resa idrica della sorgente
297	Sorgente Acquacalda Lacona	Id.	Id.	Id.
298	Sorgente Catenacci	Fosso dei Catenacci	Portoferraio	Id.
299	Fonte dei Canali	Id.	Rio nell'Elba	Id.
300	Sorgente Serrantone	Id.	Rio Marina	Id.
301	Sorgente Volterraio	Fosso del Molinaccio	Portoferraio	Id.
302	Sorgente Acquacavallo	Fosso Acquacavallo	Id.	Id.
303	Sorgente Val di Piano	Id.	Id.	Id.
304	Fonte di Quirico	Id.	Id.	Id.
305	Fonte al Prete	Id.	Id.	Id.
306	Sorgente Acquaviva	Fosso Acquaviva	Porto Azzurro	Id.
307	Fosso Spartaia	Mare Tirreno	Marciana	Dallo sbocco in mare alle sue origini
308	Acque sotterranee	—	Marciana Marina	Torre, villa Galanti, confine col comune di Marciana nel punto di incrocio col torrente di Marciana, villetta Anselmi, punta della Crocetta
309	Id.	—	Campo nell'Elba	Torre della Marina, Casa Piastiaià, Casa Ciampone, Casa Aiale, Casa Lecciosa, Casa Nuova, S Mamiliano, Casa Sgherelli, Oratoio, Santa Trinità, Palazzo Ponte Pila Casa Nuova, Casa Filetto, Casa La Foce.
310	Id.	—	Capoliveri	Mare, Casa Tallinucci, Madonna della Lacona, Casa Marini, Casa Riccio, Cantone, Moletto.
311	Id.	—	Porto Azzurro	Il tratto vallivo del bacino del fosso Reale fino alla località Molinello
312	Id.	—	Rio Marina - Rio Elba	Santa Filomena, Casa Carmine, San Francesco, Rio Elba, Le Fabbriche, Rio Marina.
313	Id.	—	Portoferraio	Villa Bigeschi, La Villa, Acquabona, Casa Bollano, Casa Rossa, Casa Fantolini, Santo Stefano (diruto), Casa le Anime, Villa Toscanelli, Mare.
314	Id.	—	Id.	Pianura della Biodola per la larghezza di metri 250 dal mare e la lunghezza di m 750 fino alla strada di Scaglieri.

NB — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone* ecc , non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

(5322) Roma, addì 30 giugno 1959

Visto, *il Ministro*: TOGNI

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1959.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti Ministeriali 1° ottobre 1958 e 2 dicembre 1958, rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 18 novembre 1958 (registro n. 31, foglio n. 130) e il 10 febbraio 1959 (registro n. 3, foglio n. 239);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 19 maggio 1959;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, istituite o prorogate con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aminodiazina (2 aminopirimidina), per la fabbricazione di sulfamidici in genere (con validità fino al 24 giugno 1959)	Decreto Ministeriale 1° ottobre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 24 dicembre 1958)	25 giugno 1959	24 dicembre 1959
2. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 giugno 1959)	Decreto Ministeriale 2 dicembre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 13 marzo 1959)	9 giugno 1959	8 dicembre 1959
3. Cartine, per applicarvi bottoni destinati alla esportazione (con validità fino al 23 giugno 1959)	Decreto Ministeriale 2 dicembre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 13 marzo 1959)	24 giugno 1959	23 dicembre 1959
4. Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente di tonn 1000), per la produzione di acido citrico (con validità fino al 30 giugno 1959)	Decreto Ministeriale 2 dicembre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 13 marzo 1959)	1° luglio 1959	31 dicembre 1959
5. Dicloretano e carbone attivo, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 giugno 1959)	Decreto Ministeriale 1° ottobre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 24 dicembre 1958)	25 giugno 1959	24 dicembre 1959
6. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 giugno 1959)	Decreto Ministeriale 2 dicembre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 13 marzo 1959)	16 giugno 1959	15 dicembre 1959
7. Fili, lastre, nastri, di materia metallica, negli spessori o diametri da mm 0,35 a mm 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 giugno 1959)	Decreto Ministeriale 2 dicembre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 13 marzo 1959)	19 giugno 1959	18 dicembre 1959
8. Glucosio ed acetone, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 giugno 1959)	Decreto Ministeriale 1° ottobre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 24 dicembre 1958)	25 giugno 1959	24 dicembre 1959
9. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1959)	Decreto Ministeriale 2 dicembre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 13 marzo 1959)	1° luglio 1959	31 dicembre 1959
10. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 30 giugno 1959)	Decreto Ministeriale 2 dicembre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 13 marzo 1959)	1° luglio 1959	31 dicembre 1959
11. Massa di cacao (cacao macinato « Liquor »), per la estrazione del burro di cacao della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 giugno 1959)	Decreto Ministeriale 2 dicembre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 13 marzo 1959)	19 giugno 1959	18 dicembre 1959
12. Oli greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva) per essere purificati (con validità fino al 30 giugno 1959)	Decreto Ministeriale 2 dicembre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 13 marzo 1959)	1° luglio 1959	31 dicembre 1959

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
13 Olio di anilina, per la fabbricazione di acetanilide (con validità fino al 24 giugno 1959)	Decreto Ministeriale 1° ottobre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 24 dicembre 1958)	25 giugno 1959	24 dicembre 1959
14 Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in recipienti di legno in genere (mastelli, fusti, barili, ecc.) ed in recipienti di lamiera, per essere riconfezionati in recipienti di vetro e di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a grammi 500 (con validità fino al 24 giugno 1959)	Decreto Ministeriale 1° ottobre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 24 dicembre 1958)	25 giugno 1959	24 dicembre 1959
15. Pigmenti fluorescenti « Day-Glo », per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 giugno 1959)	Decreto Ministeriale 2 dicembre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 13 marzo 1959)	17 giugno 1959	16 dicembre 1959
16. Tessuti di cotone incerati e pegamoidati, finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti, contachilometri e orologi, nastri per ceppi freno, dischi per frizione e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1959)	Decreto Ministeriale 2 dicembre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 13 marzo 1959)	1° luglio 1959	31 dicembre 1959

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1959

Il Ministro per il commercio con l'estero
DEL BO

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1959
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 139. — AMATO

(5324)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1959.

Determinazione del prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 66, 68 e 75 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, contenente disposizioni relative alle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi, nonchè alla fabbricazione e vendita delle stesse;

Visto l'art. 230 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, il quale stabilisce la competenza a determinare il prezzo di vendita delle predette targhe di riconoscimento;

Decreta:

Il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi è fissato, con decorrenza dal 1° luglio 1959, nella misura seguente:

A) *Autoveicoli*:

Targa posteriore	L.	500
Targa anteriore	»	300
Targa di prova	»	600
Targa E. E. posteriore	L.	500
Targa E. E. anteriore	»	300
Targa C. D. posteriore	»	1.100
Targa C. D. anteriore	»	700

B) *Motoveicoli*:

Targa normale	L.	300
Targa E. E.	»	300
Targa di prova	»	400

C) *Macchine agricole semoventi*:

Targa di riconoscimento	L.	350

D) *Rimorchi di autoveicoli*:

Targa riconoscimento	L.	300
Duplicato targa per rimorchio	»	600
Targa riconoscimento rimorchio C. D.	»	700
Duplicato targa rimorchio C. D.	»	1.300

E) *Rimorchi di macchine agricole*:

Targa riconoscimento	L.	350
Duplicato targa per rimorchio	»	400

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1959

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1959
Registro n. 77 bil. Trasporti (Isp. Gen. M.C.T.C.), foglio n. 5

(5323)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1959.

Sessione ordinaria di novembre 1959 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1959, per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 200, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Nel caso in cui, a norma dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, i suddetti requisiti debbano essere accertati di ufficio dal Tribunale della circoscrizione in cui l'aspirante risiede, le domande dovranno contenere le precise indicazioni.

I certificati di cittadinanza e del casellario giudiziale verranno altresì acquisiti agli atti a cura dello stesso Tribunale;

c) della ricevuta di versamento all'Erario della somma di L. 2400 (duemilaquattrocento), a termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul capo X, capitolo 135, art. 2 (« somma da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

Le domande degli aspiranti iscritti in un Albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei documenti suindicati, anche del certificato col quale l'Organo, che ha la custodia dell'Albo, attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle « nuove norme sulla imposta di bollo » (decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953, n. 492) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Roma, addì 12 agosto 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1959

(5332)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, approvato con decreto in data 25 ottobre 1950 e modificato con decreti in data 31 marzo 1952, 9 luglio 1953, 3 dicembre 1955 e 21 gennaio 1958;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 8 luglio 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, punto 3), e 18, comma sesto, dello statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, in conformità dei seguenti testi:

Art. 10, punto 3). — « sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore e del vice direttore e dell'eventuale altro dirigente »;

Art. 18, comma sesto. — « Il vice direttore collabora col direttore all'organizzazione, alla direzione ed al controllo di tutti i servizi dell'Istituto. Egli assiste, senza voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato. In caso di assenza o di impedimento del direttore, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore; in caso di assenza od impedimento del vice direttore da altro dirigente (ove esista); in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario della Cassa all'uopo designato dal Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento anche di questo, da un amministratore pure designato dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio ha la facoltà, su proposta del direttore, di delegare al vice direttore o ad altro dirigente (ove esista) ovvero a funzionari e impiegati alcune delle attribuzioni del direttore con le modalità, cautele e limiti che esso crederà stabilire ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5284)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « M. Tamborino » di Maglie (Lecce) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.7/III.41.3.2029 in data 13 luglio 1959 la Amministrazione dell'Ospedale civile « M. Tamborino » di Maglie (Lecce) viene autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(5331)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di trasporto « Unione », con sede in Nettuno (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 settembre 1959 l'avv. Osvaldo Castronuovo è nominato liquidatore della disciolta Società cooperativa di trasporto « Unione », con sede in Nettuno (Roma).

(5343)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizi fonotelegrafici

Si comunica che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Oltresarca (Trento), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Arco, mediante il circuito distinto con il n. 4894.

(5153)

Si comunica che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Momagnaga di Baselga di Dinè (Trento), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Pergine Valsugana, mediante il circuito distinto con il n. 4895.

(5154)

Si comunica che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Gargallo (Novara), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Borgomanero, mediante il circuito distinto con il n. 4107/2.

(5155)

Si comunica che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Zoppe di Cadore (Belluno), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Forno di Zoldo, mediante il circuito distinto con il n. 4782.

(5156)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

Corso dei cambi del 25 settembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,597	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	653,25	653,25	652,70	653,35	652,10	653,53	653,50	653 —	653,45	652,50
Fr. Sv.	143,50	143,465	143,45	143,4675	143,45	143,47	143,48	143,50	143,47	143,47
Kr. D.	90,15	90,12	90,12	90,125	90,12	90,15	90,115	90,20	90,15	90,15
Kr. N.	87,06	87,04	87,04	87,025	87,05	87,06	87,05	87,05	87,06	87,05
Kr. Sv.	119,98	119,99	120 —	119,99	120 —	119,99	119,995	119,95	119,99	120 —
Fol.	164,39	164,34	164,375	164,35	164,35	164,39	164,355	164,35	164,40	164,40
Fr. B.	12,40	12,435	12,4025	12,4037	12,40625	12,41	12,4030	12,40	12,40	12,41
Fr. Fr.	126,44	126,485	126,48	126,48	126,45	126,45	126,48	126,50	126,46	126,45
Lst	1742,15	1741,25	1741,35	1741,325	1741 —	1742,05	1741,40	1742 —	1742,02	1741,50
Dm occ.	148,42	148,39	148,40	148,41	148,40	148,43	148,41	148,40	148,42	148,40
Scell. Austr.	24,05	24,03	24,055	24,052	24 —	24,05	24,052	24,05	24,05	24,05

Media dei titoli del 25 settembre 1959

Rendita 3,50 % 1906	70,90
Id. 3,50 % 1902	70,175
Id. 5 % 1935	101,50
Redimibile 3,50 % 1934	92,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,225
Id. 5 % 1936	99,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,15

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 settembre 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	653,425
1 Franco svizzero	143,474
1 Corona danese	90,12
1 Corona norvegese	87,037
1 Corona svedese	119,992
1 Fiorino olandese	164,352
1 Franco belga	12,403
100 Franchi francesi	128,48
1 Lira sterlina	1741,362
1 Marco germanico	148,41
1 Scellino austriaco	24,052

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata (Agrigento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 agosto 1937, relativo alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Licata (Agrigento) che fu posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 16 marzo 1950, col quale l'avv. Giuseppe De Gregorio fu nominato commissario liquidatore della suddetta azienda;

Considerato che il predetto avv. De Gregorio si è reso dimissionario per cui occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

Il dott. rag. Angelo Caffarello è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dell'avv. Giuseppe De Gregorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

(5296) *Il Governatore*: MENICHELLA

Nomina dei componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Lucia di Fiamignano, società cooperativa in nome collettivo avente sede a S. Lucia, frazione del comune di Fiamignano (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 15 giugno 1939 relativo alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di S. Lucia di Fiamignano, società cooperativa in nome collettivo avente sede a S. Lucia, frazione del comune di Fiamignano (Rieti), la quale è stata posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7° capo 3° del citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del capo del soppresso ispettorato del credito in data 15 giugno 1939, relativo alla nomina dei signori Angelo Balduzzi, rag. Francesco Ferraioio e commendatore Francesco Mozzetti a componenti il Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerato che i predetti componenti hanno declinato l'incarico loro affidato e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori Giovanni De Gasperis, rev. dott. Pocetta Pietro e rag. Nicola Troiani sono nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Lucia di Fiamignano, società cooperativa in nome collettivo avente sede a S. Lucia, frazione del comune di Fiamignano (Rieti) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Governatore: MENICHELLA

(5306)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Spoleto, con sede in Spoleto

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Spoleto;

Dispone:

Il rag. Nicolà Bidolli fu Vincenzo è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Spoleto, con sede in Spoleto, con i poteri spettanti agli Organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

(5299) *Il Governatore*: MENICHELLA

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Aidone, con sede in Aidone (Enna)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Aidone (Enna);

Dispone:

L'avv. Leonardo Spampinato fu Giuseppe è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Aidone, con sede in Aidone (Enna), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

(5298) *Il Governatore*: MENICHELLA

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Massalubrense, con sede in Massalubrense (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Massalubrense (Napoli);

Dispone:

L'avv. Nicola Persico fu Emilio è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Massalubrense, con sede in Massalubrense (Napoli), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

(5297) *Il Governatore*: MENICHELLA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esame a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, bandito con decreto Ministeriale 29 novembre 1958.

Le prove scritte del suddetto concorso avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 25, 26 e 27 novembre, alle ore 8.

(5344)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli e per esami a otto posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare, indetto con decreto Ministeriale 10 maggio 1958.

Le prove scritte del suddetto concorso avranno luogo in Roma, in una sala del Palazzo del Ministero della pubblica istruzione, nei giorni 6 e 7 novembre 1959, alle ore 8.

(5345)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n 32063/3ª San. in data 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 in data 4 agosto 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1956,

Visto il decreto prefettizio n 32064/3ª San in data 18 luglio 1959, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte di cui sopra,

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Capriata d'Orba, Valmacca, Alice Bel Colle, Frassinello Monferrato-Olivola (Consorzio) Brignano Frascata-Momperone (Consorzio), Visone, Grognardo-Morbello (Consorzio), Pietramarazzi e Odalengo Grande, hanno rinunciato alle condotte loro assegnate,

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dagli stessi nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicati.

1) Perasso Sebastiano Capriata d'Orba;
2) Siri Mario: Valmacca,
3) Ricci Riccardo: Visone;
4) Rosmino Guido · Alice Bel Colle;
5) Gulminetti Dario: Brignano Frascata-Momperone (Consorzio);
6) Ivaldi Arnaldo: Pietra Marazzi;
7) Villa Paolo: Frassinello Monferrato-Olivola (Consorzio);
8) Vaccarella Carmelo: Odalengo Grande;
9) Micconi Virginio: Grognardo-Morbello (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Alessandria, addì 7 settembre 1959

Il prefetto: SARRO

(5214)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n 20858 del 27 giugno 1959, con il quale vennero assegnate le condotte mediche vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1958 ai candidati vincitori del concorso bandito con decreto del medico provinciale n 541 del 21 febbraio 1959

Considerato che a seguito di rinunzia del vincitore della condotta medica di Pietraroia, quest'ultima è rimasta vacante,

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi preferenziali,

Vista la graduatoria dei candidati idonei approvata con decreto prefettizio n 20858 del 27 giugno 1959,

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott Romano Antonio è dichiarato vincitore della condotta medica di Pietraroia

Il presente decreto sarà pubblicato nei sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 11 settembre 1959

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(5254)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.